

# STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "AIBWS - Onlus"

## **ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Italiana Sindrome di Beckwith-Wiedemann (BWS) - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. L'Associazione potrà utilizzare la formula abbreviata "AIBWS- Onlus".

L'Associazione ha sede in Vergiate (VA), Piazza Turati 3.

L'Associazione è autonoma ma potrà collegarsi temporaneamente o stabilmente, in virtù dell'affinità degli scopi perseguiti e della possibilità di coordinare alcune delle rispettive attività per poter offrire un migliore supporto a favore di persone affette da Sindrome di Beckwith-Wiedemann e delle loro famiglie, con altre associazioni, locali, nazionali o internazionali aventi finalità simili o correlate.

L'Associazione potrà operare anche in sedi operative diverse dalla sede legale, istituire uffici od unità locali, anche per finalità scientifiche o formative.

L'associazione è retta dal presente Statuto.

## **ART. 2 - DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo, non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria degli Associati secondo le regole previste al successivo articolo 11.

## **ART. 3 - SCOPI - OGGETTO**

L'Associazione ha lo scopo, di operare a favore di persone affette da Sindrome di Beckwith-Wiedemann e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione ad Associato.

L'Associazione tutela la dignità della persona affetta da Sindrome di Beckwith-Wiedemann e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Leggi in favore della disabilità e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti degli handicappati.



Gli obiettivi che l'Associazione si propone, si sviluppano lungo le seguenti direttrici:

a) Divulgare l'esistenza della sindrome

- ☐ sollevando l'interesse ed accrescendo la conoscenza della sindrome di Beckwith-Wiedemann tra i medici e la comunità;
- ☐ sottolineandone l'importanza sociale;

b) Incrementare le conoscenze sulla sindrome

- ☐ promuovere ricerche, progetti, esperienze, avvalendosi della consulenza del comitato tecnico scientifico o di esperti, per analizzare ed approfondire dati e impostare programmi per lo sviluppo delle potenzialità psico-fisiche, cognitive, relazionali delle persone con Sindrome di Beckwith-Wiedemann;
- ☐ individuando garanti strutture di riferimento con cui eventualmente predisporre protocolli di intervento;
- ☐ patrocinando ed organizzando convegni e congressi;
- ☐ sollecitando la collaborazione e l'intervento di Autorità, Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini;
- ☐ incoraggiando e favorendo la preparazione di personale specializzato nell'ambito della ricerca, della cura e dell'assistenza medica;
- ☐ incrementando la ricerca clinica attraverso borse di studio mirate;
- ☐ promuovendo e supportando la diagnosi, la ricerca, le cure ed i possibili trattamenti;
- ☐ massima disponibilità allo svolgimento di ricerche cliniche volte ad un incremento delle conoscenze sulle caratteristiche della condizione;
- ☐ fornendo e richiedendo aiuti per interventi, trattamenti degenze e viaggi in Italia e all'estero;
- ☐ mantenere uno stretto raccordo con le altre Associazioni Sindrome di Beckwith-Wiedemann a livello italiano, europeo ed internazionale, predisponendo eventuali scambi, incontri o progetti integrati; impostare una rete di contatti e scambi con le Associazioni locali che si occupino di problemi attinenti o connessi a quelli delle persone con Sindrome di Beckwith-Wiedemann, quali Associazioni di malattie/sindromi genetiche rare, di portatori di handicap, di famiglie, a tutela dell'infanzia ed adolescenza, a tutela dei diritti del cittadino, avviando iniziative comuni o progetti di intervento integrati, nonché di attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- ☐ promuovere con strategie idonee, efficaci e promozionali nei confronti delle problematiche della sindrome, la ricerca dei finanziamenti necessari per perseguire gli scopi dell'Associazione.

c) Tutelare le persone affette da BWS



*[Handwritten signature]*

- ❑ stimolare la partecipazione delle famiglie alla vita dell'Associazione, attraverso il loro contributo personale, spontaneo e gratuito, ricercando altresì volontari, predisponendone eventuale idonea formazione per la messa in atto delle funzioni ed attività di base dell'Associazione e dei possibili progetti correlati, anche interagendo con i Centri Servizi Volontariato locali;
- ❑ favorendo un'ampia diffusione delle informazioni esistenti;
- ❑ organizzando, sviluppando e diffondendo un sistema di comunicazione e di informazione tra le famiglie delle persone affette da sindrome di BWS;
- ❑ condividendo le esperienze acquisite durante il decorso della sindrome;
- ❑ promuovendo incontri e dibattiti;
- ❑ allestendo opere di pubblicazione e divulgazione attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione;
- ❑ ponendo in essere ogni ulteriore attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali.


Le attività di cui all'oggetto sociale debbono venire svolte in modo prevalente personalmente dai soci.

#### **ART. 4 - FINALITA' - STRUMENTI - RISORSE** **ECONOMICHE**

Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenendo conto delle limitazioni imposte dalle leggi vigenti e da quelle emanande, l'Associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizioni, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di Enti o Società che, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.

Le risorse economiche dell'Associazione potranno pervenire da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione nei limiti



della legislazione di riferimento.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) Beni immobili e mobili;
- b) Azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) Donazioni, lasciti o successioni;
- d) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione è impegnata ad impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, fatto salvo il riporto all'esercizio successivo.

#### **ART. 5 - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio ed ha termine al 31 dicembre di ciascun anno.

L'Associazione, attraverso il Consiglio Direttivo, deve redigere il rendiconto annuale entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale; tale rendiconto verrà negli stessi termini sottoposto all'assemblea dei soci per la relativa approvazione.

#### **ART. 6 - SOCI, LORO AMMISSIONE ED ESCLUSIONE**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono divenire membri dell'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che condividono gli scopi dell'Associazione e siano disponibili a contribuire alla loro concreta realizzazione e che si impegnino ad osservare il presente Statuto.

La qualifica di socio si ottiene mediante invio di domanda in forma scritta al Consiglio Direttivo. Qualora la domanda non venga accolta, l'interessato non avrà alcun diritto di reclamo.

Con la presentazione della domanda di ammissione l'Associato esplicitamente accetta lo Statuto di AIBWS ONLUS.

La qualità di socio si perde:

- a) Per morte;
- b) Per morosità nel pagamento della quota associativa;

- c) Dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) Per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Gli associati esclusi potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento, inviando entro 30 giorni dalla comunicazione apposito ricorso all'Assemblea; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale esclusione.

In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, il socio non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'Associazione.

L'Associato è tenuto al versamento della quota associativa annuale entro il giorno 31 gennaio di ogni anno.

Il mancato versamento entro tale termine della quota associativa annuale comporta la sospensione del diritto di voto per l'Associato moroso.

L'Associato ottiene il pieno reintegro dei propri diritti a seguito del versamento delle quote dovute e di eventuali interessi o sanzioni previsti dal Consiglio Direttivo, se effettuati prima dell'emissione del provvedimento di esclusione.

La qualità di Associato non è trasmissibile e non può essere stabilita a titolo temporaneo.

I soci non devono avere alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo o comunque di contenuto patrimoniale con l'Associazione e qualsiasi attività svolta nell'interesse dell'Associazione deve essere improntata dal carattere della gratuità.

Gli eventuali soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea, il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato dal genitore o da che ne esercita la patria potestà.

## **ART. 7 - OBBLIGHI CONNESSI ALL'ASSOCIAZIONE**

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun socio deve:

- a) Osservare le norme contenute nel presente Statuto ed attenersi ai regolamenti e alle delibere adottate dagli organi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative

- assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dai voti;
- b) Mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
  - c) Versare annualmente la quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

Ciascun socio ha diritto:

- a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed essere informato delle stesse;
- b) A partecipare alle assemblee, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

### **ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori (se nominato).

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito e sono elettive.

E' previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate.

### **ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

All'assemblea hanno diritto di partecipare, ed hanno diritto al voto, tutti i soci in regola con i versamenti delle quote annuali alla data della convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da altra persona nominata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario che procede alla redazione del verbale delle deliberazioni dell'assemblea.

Il verbale di assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato in apposito libro sociale.

L'Associato che sia impossibilitato a partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Associato con delega scritta; il numero delle deleghe ammissibili per ogni Associato non può essere superiore a 2

(due).

L'Associato delegato deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea la o le deleghe in suo possesso.

### **ART. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo Statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.


L'Assemblea ordinaria:

- a) Nomina, ogni triennio, i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero;
- b) Qualora lo ritenesse opportuno, elegge, eventualmente, il Collegio dei Revisori ed il suo Presidente;
- c) Provvede all'esclusione dell'Associato ai sensi dell'art. 6 del presente statuto;
- d) approva gli eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- e) approva il rendiconto economico;
- f) delibera in ordine all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati aventi ad oggetto beni immobili;
- g) stabilisce l'ammontare della quota associativa annua.
- h) Delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo o da almeno  $\frac{1}{4}$  degli Associati;
- i) ha facoltà di nominare un Presidente Onorario, scelto fra persone che non detengano già altre cariche associative, anche non Associato, che per fama, esperienza o altre caratteristiche personali possa incrementare il lustro e il prestigio dell'Associazione. Tale carica deve intendersi puramente onorifica e non conferisce alcun potere all'eletto.

All'assemblea straordinaria competono:

- a) Le modificazioni dello Statuto;
- b) Lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e la devoluzione dei beni residui ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore, salvo che una diversa destinazione non sia imposta per legge.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.



L'Assemblea ordinaria delibera con voto favorevole della maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale od a schede segrete. Ad ogni associato con diritto di voto spetta un solo voto.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, in Assemblea straordinaria, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli Associati.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

#### **ART. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, presso la sede sociale ovvero presso qualsiasi altro luogo del territorio nazionale, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico ovvero quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a mezzo lettera non raccomandata, telefax o e-mail a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.

La convocazione si considera regolarmente effettuata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo ove deve tenersi l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

#### **ART. 12 - DIRITTI DI VOTO**

Ogni socio ha diritto ad un voto ed ogni delibera volta a modificare il principio contenuto nella presente affermazione deve considerarsi nulla a tutti gli effetti. Data la dispersione dei soci su tutto il territorio nazionale è previsto il voto a distanza tramite fax, raccomandata e posta elettronica certificata. Tali

modalità saranno meglio disciplinate con un regolamento interno.

### **ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di tre a non più di sette membri eletti dall'Assemblea, tra coloro che hanno dato esplicitamente la loro disponibilità, che restano in carica per un triennio e possono essere rieletti. Prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Consiglio stesso.

L'assenza ingiustificata di un Consigliere a tre riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica, deliberata dal Consiglio in piena autonomia.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto;
- b) nomina tra i suoi soci membri il presidente, il vicepresidente ed il tesoriere;
- c) nomina l'Amministratore;
- d) delibera e cura le formalità per la convocazione dell'assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;
- e) delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- f) delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria del patrimonio associativo;
- g) delibera l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- h) istituisce un Comitato Scientifico eleggendone i membri ed il Presidente e provvedendo alle sostituzioni in caso di decesso o rinuncia;
- i) promuove ogni iniziativa opportuna o necessaria al conseguimento degli scopi sociali così come descritti nel presente Statuto;
- l) predispone il rendiconto dell'esercizio e la relazione, che fa parte integrante del rendiconto.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché la graduatoria fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei soci - convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza nomina i nuovi



consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, che debbono essere espressi in modo palese. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche attraverso lo strumento della videoconferenza. Il Consiglio ha le stesse modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza. In caso di particolare urgenza, il preavviso può essere ridotto a 48 ore.

#### **ART. 14 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

Il Presidente ed il Vicepresidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo, restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio di fronte a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso gli eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente fino a che il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Presidente.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente.

#### **ART. 15 - TESORIERE**

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

#### **ART. 16 - AMMINISTRATORE**

L'amministratore partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari all'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e alla corretta gestione di AIBWS Onlus, ha la responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori. Può essere dipendente o percepire



*[Handwritten signatures in blue ink]*

emolumenti. La sua retribuzione è determinata dal consiglio. Stanti i compiti affidati all'Amministratore è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 17 - IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Qualora l'Assemblea lo ritenesse opportuno, sarà nominato il collegio dei revisori dei conti, composto da tre persone anche non associati, designandone anche il Presidente.

I Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora un Revisore venga a mancare per qualsiasi causa, l'assemblea provvederà alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti; qualora questa fosse esaurita, indice nuove elezioni per i membri da sostituire. Il nuovo Revisore resterà in carica per la restante parte del triennio in corso.

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, esamina i rendiconti contabili, controllandone l'esattezza e la regolarità e predispone una relazione per l'assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, in alternativa al Collegio dei Revisori, può nominare un unico Revisore il quale resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

#### **ART. 18 - IL COMITATO SCIENTIFICO**

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Scientifico, avente funzione consultiva, che può essere composto anche da non soci, per la durata di un triennio rinnovabile, nominando anche il Presidente.

Il Comitato Scientifico ha il compito di suggerire indicazioni specifiche per il miglior utilizzo dei fondi dell'Associazione in relazione a tutte le attività di assistenza, studio e ricerca necessarie al conseguimento degli scopi nonché di analizzare e verificare le informazioni ottenute e promuovere eventuali concorsi o bandi medico-scientifici. A tale scopo il Comitato collabora con il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente, o altro membro da questo designato,



e può partecipare alle sedute del Consiglio stesso.

Il Comitato viene convocato dal suo Presidente in tempi idonei per lo svolgimento dell'attività, con libertà di forme e delibera a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'attribuzione di compensi ai membri del Comitato.

### **ART. 19 - RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.



**AGENZIE DELLE ENTRATE**  
Ufficio Locale di GALLARATE  
Atto Reg.to il 31.5.2012  
al N. 26.87 Serie 3

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO  
DORANTE

### **ART. 18 - IL COMITATO SCIENTIFICO**

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Scientifico, avente funzione consultiva, che può essere composto anche da non soci, per la durata di un triennio rinnovabile, nominando anche il Presidente.

Il Comitato Scientifico ha il compito di suggerire indicazioni socio-sanitarie per il miglior utilizzo dei fondi dell'Associazione in relazione a tutte le attività di assistenza, studio e ricerca necessarie al conseguimento degli scopi, nonché di analizzare e verificare le informazioni ottenute e promuovere eventuali concorsi o bandi medico-scientifici. A tale scopo il Comitato collabora con il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente, o altro membro da questo designato,